

Due punti oscuri della 155/05

Alberto Cammozzo*
25/10/05

La recente normativa antiterrorismo impone misure severe per chi offre a vario titolo accesso a Internet al pubblico. Due aspetti sono particolarmente poco chiari: se universita' e istituti di ricerca e istruzione vi sono soggetti o no, e quali dati debbano essere registrati e quali invece non possano esserlo (con pericolose sovrapposizioni).

Chi e' soggetto?

Il recente decreto antiterrorismo¹, e la sua conversione in legge² prevedono che (art. 7)
chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati piu' di tre apparecchi terminali
e' tenuto a adottare le misure che sappiamo.

Apparentemente il riferimento esplicito a *pubblico esercizio o circolo privato* e l'uso dei termini *esclusiva o prevalente attivita'* porterebbero ad escludere qualsiasi realta' offra ai propri soci, clienti od utenti servizi occasionali di connettivita' purché non si tratti di una attivita' prevalente. Parrebbe il caso, ad esempio, di biblioteche ed emeroteche che offrono collegamenti ad Internet ai propri utenti per consentire ricerche bibliografiche o di consultazione online: e' un servizio collaterale a quello prevalente di prestito e consultazione di libri e riviste. Non sempre gli utenti delle biblioteche sono identificati (anche in quelle universitarie non sono rari gli utenti esterni), e difficilmente ogni sessione di lavoro davanti a un PC di consultazione viene tracciata in modo da legarla all'identita' dell'utente stesso. Altro caso puo' essere quello di aule didattiche informatiche che consentono ai docenti e agli studenti di collegarsi (tramite cavo o etere) a Internet per svolgere una lezione o per accedere a materiale didattico. Molte aule informatiche consentono l'accesso ai propri studenti con credenziali fisse, uguali per tutti, essendo tecnicamente molto difficile identificare ogni studente, che potrebbe assistere a una sola lezione, e assegnargli una propria credenziale. Non si puo' certo ritenere responsabile il docente per il traffico Internet generato dai propri allievi!

Biblioteche e aule informatiche risulterebbero al riparo, quindi, ma i dubbi nascono con il decreto del ministero dell'interno³ 16 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2005.

Premesso che il decreto all'art. 1 sorprendentemente identifica i soggetti senza

* Incaricato della sicurezza informatica; Biblioteca, Dipartimento e Facolta' di Scienze Statistiche, Universita' di Padova. mmzz @ stat.unipd.it

1 <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/173/1.htm>

2 <http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/177/3.htm>

3 http://www.giustizia.gov.it/cassazione/leggi/d16ago_05.html

menzionare l'*esclusiva o prevalente attivita'*, nell'art. 3, riferendosi ai terminali non vigilati si legge:

1. *Le disposizioni dell'art. 1, con esclusione di quella di cui al comma 1, lettera c), si applicano anche nei confronti dei fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate. In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validità superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione.*
2. *In deroga a quanto previsto al comma 1, possono consentirsi tempi di utilizzazione maggiori e comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di **centri di ricerca, università ed altri istituti di istruzione** per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.*

La menzione esplicita di *centri di ricerca, università ed altri istituti di istruzione*, benché non siano né pubblici esercizi né circoli privati e tantomeno che fornire connettività sia loro *esclusiva o prevalente attivita'* lascia intendere senza troppi dubbi che siano soggetti all'art.1 del decreto del ministero e quindi anche della legge 155/05.

Da qui il dubbio: università, centri di ricerca e loro biblioteche sono soggetti alla 155/05 o no? Quali sono gli ambiti della *esclusiva o prevalente attivita'*?

Tenuta delle registrazioni

La normativa prescrive che vengano tenute delle registrazioni del traffico avvenuto dalle postazioni, che però non comprendano il contenuto della comunicazione elettronica. Nello stesso decreto 16 agosto 2005 leggiamo:

Art. 2. Monitoraggio delle attività

1. *I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.*

Corrado Giustozzi nell'articolo "Internet point, istruzioni per l'uso"⁴ ha messo in giusta evidenza l'equivocità del termine *comunicazione*. Mentre nel caso della comunicazioni telefoniche la terminologia risulta sufficientemente chiara, non lo è per niente in ambito telematico in cui i servizi sono innestati (imbustati) uno dentro l'altro: un servizio di trasporto (il protocollo IP) **contiene** altri servizi (email, web, sessioni interattive). Ne risulta che termini *comunicazione* e *tipologia del servizio* assumono significati diversi a seconda del contesto e del livello di imbustamento: ciò che è a un dato livello è *tipologia di servizio* diventa **contenuto** in un altro livello.

4 <http://www.interlex.it/attualit/corrado23.htm>

Il problema serio nasce dal fatto che mentre sussiste **l'obbligo** di registrare le informazioni relative alla comunicazione, vige anche simultaneamente il **divieto** di registrare i contenuti: cio' che secondo una interpretazione **dovra'** essere registrato **non potra'** essere registrato secondo un'altra interpretazione. Il responsabile, prudentemente, registrera' il minimo di informazioni per non infrangere il divieto, augurandosi di non scoprire di aver sbagliato in aula di tribunale.